



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2N.01) SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 06-08-2014

**OGGETTO: D. LGS 152/2006 E SS.MM.II - GUGLIONESI AMBIENTE S.C.A.R.L.
-AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - IMPIANTO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO
ED IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ "IMPORCHIA -
VALLE CUPO" IN AGRO DEL COMUNE DI GUGLIONESI (CB)**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
SAVERIO VINCENZO MENANNO

Campobasso, 06-08-2014

ALLEGATI | N. 3

RICHIAMATI:

- il Titolo I del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - “Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la Valutazione d’incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;

- il Titolo III bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante “Autorizzazione Integrata Ambientale”;

VISTO il Decreto Legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute , del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità , anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall’ex D. Lgs. 59/2005;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’articolo 4, comma 5;

VISTA la D.G.R. n. 580 del 30 maggio 2007 con la quale si è provveduto alla determinazione delle tariffe per l’istruttoria relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale , ai sensi dell’ex art. 18 , comma 1 , del D. Lgs n. 59/05, da versare a favore della Regione Molise a titolo di acconto;

VISTA la D.G.R. n. 581 del 30 maggio 2007 con la quale è stato approvato:

- il modulo di domanda da presentare da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti ad A.I.A.;
- il regolamento per il rilascio dell’autorizzazione;
- la data di scadenza per la presentazione della domanda;

VISTA la D.G.R. 541 dell’8 agosto 2012 , con cui è stato autorizzato l’adeguamento al tariffario;

VISTA la D.G.R. n. 678 del 20 giugno 2007 e successiva D.G.R. n. 541 del 8 agosto 2012 , con cui si affidava all’ARPA Molise l’istruttoria relativa alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la Convenzione stipulata tra Regione Molise e ARPA Molise per l’esame delle pratiche per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;

VISTA la deliberazione di G.R. 176 del 20 marzo 2012 “Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010.;

CONSIDERATO:

- che l’Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal citato Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI, alla Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guide per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Attività Produttive e della Salute;

- che per le discariche dei rifiuti da autorizzare, ai sensi del Titolo III bis Autorizzazione Integrata Ambientale del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al citato Titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 fino alle emanazioni delle relative conclusioni sulle BAT;

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata, con documentazione allegata, dal gestore GUGLIONESI AMBIENTE S.c.a.r.l., con sede in Via Pieve n. 8/D in Macerata, acquisita al protocollo regionale n. 9279 del 3 Dicembre 2007, per l’esercizio dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Località “Imporchia – Valle Cupo” nel Comune di Guglionesi (CB);

VISTA la nota della Regione Molise n. 6978/10 del 8 aprile 2010 con la quale è stato comunicato, ai sensi della Legge 241/1990, l’avvio del procedimento per il rilascio dell’A.I.A., nonché il nominativo del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATA la richiesta della Regione Molise con nota prot. n. 8282/10 del 28 aprile 2010 concernente l’aggiornamento degli elaborati;

VISTO l’aggiornamento della documentazione depositata il 15 Luglio 2010, assunta al prot. n. 14680/10 del 20 Luglio 2010 della Regione Molise;

VISTA la relazione preliminare dell’ARPA Molise n. 16150 del 25 Novembre 2010;

VISTA la richiesta di integrazione della Regione Molise con nota prot. n. 22425/10 del 30 Novembre 2010;

VISTA la trasmissione della documentazione integrativa in data 10 Febbraio 2011, assunta al prot. n. 2543/11 della Regione Molise;

VISTA l’istanza congiunta di V.I.A. ed A.I.A. del 1 Marzo 2012, assunta al prot. n. 5536/12 della Regione Molise, per il progetto di raccordo delle discariche per rifiuti non pericolosi, presentata dal gestore GUGLIONESI AMBIENTE S.c.a.r.l.;

VISTA la nota ARPA Molise n. 9212 del 1 Agosto 2012 con cui si interrompeva definitivamente il procedimento istruttorio;

VISTO il giudizio di compatibilità ambientale favorevole per il progetto di raccordo delle discariche per rifiuti non pericolosi, rilasciato con D.G.R. 10 ottobre 2013, n. 525;

VISTA la nota della Regione Molise n. 36006/13 del 10 dicembre 2013 inerente la proposta di procedimento istruttorio per l’A.I.A. relativo all’ampliamento della discarica;

VISTA la nota della Regione Molise n. 37795/13 del 27 dicembre 2013, con la quale si trasmetteva un contributo per i procedimenti istruttori per l’A.I.A. relativamente al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi;

VISTA la nota della Regione Molise n. 3833/14 del 10 Febbraio 2014 con la quale si invitava ARPA Molise a procedere con l’istruttoria per il rilascio dell’A.I.A.;

VISTA la nota dell'ARPA Molise n. 3092 del 13 Marzo 2014 inerente la richiesta di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi;

VISTA la nota della Regione Molise n. 14251 del 18 Marzo 2014 relativa ai chiarimenti interpretativi della convenzione di cui alla D.G.R. 541/2012;

VISTA la nota della Regione Molise n. 14217 del 18 Marzo 2014 con cui si invitava l'ARPA Molise ad indire e convocare la Conferenza di Servizi;

VISTA la nota n. 3672 del 26 Marzo 2014 con la quale il Responsabile del Procedimento Istruttorio indicava e convocava la Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 241/1990, per il giorno 08 Aprile 2014;

VISTO il verbale dei lavori, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione (Allegato n. 2), della prima seduta della Conferenza di Servizi, trasmesso con nota n. 4713 del 18-04-2014 agli Enti che hanno partecipato ai lavori istruttori,;

VISTA la nota n.089/2014 in data 12-05-2014 con la quale la Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi

VISTA la nota n. 6394 del 04 Giugno 2014 con la quale il Responsabile del Procedimento Istruttorio indicava e convocava la Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 241/1990, per il giorno 11 Giugno 2014;

VISTO il verbale dei lavori, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione (Allegato n. 3), della seconda seduta della Conferenza di Servizi, trasmesso con nota n. 7737 del 07-07-2014 agli Enti che hanno partecipato ai lavori istruttori,;

PRESO ATTO che il Gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano locale "Il Quotidiano del Molise" in data 01-03-2012 dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda presentata ;

PRESO ATTO che alla data del 02-08-2013 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'art. 29-quater, comma 4, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii;

VERIFICATO che la partecipazione al pubblico al procedimento di rilascio A.I.A. è stata garantita presso il Competente Servizio Regionale e presso ARPA Molise;

RILEVATO che il Sindaco di Guglionesi (CB) non ha formulato specifiche prescrizioni ai sensi dell'art. 29 quater, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota n. 7386 del 25-06-2014 con la quale l'ARPA Molise ha chiesto il calcolo della tariffa istruttoria alla Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l.;

VISTA la nota n. 107/2014 del 25-07-2014 con la quale la Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l. ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria, senza che sia pervenuto alcun rilievo da parte di ARPA Molise;

IN OTTEMPERANZA a quanto stabilito con la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. 74/2000, che reca disposizioni in materia di garanzia a carico di soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero rifiuti, dovrà essere presentata, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della presente autorizzazione, a favore della Regione Molise - Assessorato all'Ambiente, una garanzia finanziaria di euro 320.028,24 a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta. La durata della garanzia dovrà essere pari a quella della presente autorizzazione. Successivamente si provvederà alla definizione della

garanzia finanziaria per la fase di post-gestione operativa, secondo le indicazioni che saranno stabilite dalle disposizioni regionali non ancora emanate.

L'importo della garanzia sulla base dei quantitativi massimi di rifiuti che possono giacere nell'impianto è così determinato:

2.3 OPERAZIONE DI SMALTIMENTO

2.3.1.1 – Rifiuti urbani ed assimilabili

- Quota fissa per impianti con capacità superiore a 10.000 mc
Euro 51.645,69

-Quota variabile

1) Euro 2,58 per ogni metro quadrato di superficie della discarica, comprendente la superficie del fondo e delle pareti:

a) Superficie di fondo mq. 25.731

b) Raccordo mq. 13.950

Totale mq. 39.681 x 2,58 =

Euro 102.376,98

(Le superfici di fondo e di raccordo sono state desunte dall'elaborato progettuale

"Sintesi non tecnica" pag. 10)

2) Euro 4,13 per ogni metro cubo/annuo di rifiuti smaltibili mc. 25.189 x 4,13=
Euro 104.030,57

(dato riferito dalla Relazione Annuale 2013 trasmessa con nota n. 052/2014

del 28-02-2014 – sommatoria della quantità abbancata nel 1° e 2° semestre)

2.3.2. TRATTAMENTO BIOLOGICO O TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

Per potenzialità fino a 60.000 mc o t/annuo

Euro 61.975,00

Totale garanzia

Euro 320.028,24

PRESO ATTO

- della decisione in sede di Conferenza di Servizi del 11 Giugno 2014 in cui i rappresentanti del Comune di Guglionesi (CB) hanno confermato la volontà di intestare il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambiente alla Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l. quale Gestore e richiedente della stessa;

- che alla luce di quanto esposto nella Relazione Istruttoria dell'ARPA Molise (Allegato 1) sussistono le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla Ditta GUGLIONESI AMBIENTE S.c.a.r.l. con sede legale in Macerata in Via Pieve n. 8/D, per l'esercizio di un impianto di selezione e trattamento ed impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Località "Imporchia – Valle Cupo" in agro del Comune di Guglionesi (CB),

- che al fine di garantire la conformità dell'impianto al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la Ditta deve rispettare quanto riportato nella Relazione Istruttoria (comprensiva del Piano di Monitoraggio e Controllo) redatti dall'ARPA Molise, allegati al presente provvedimento;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti in materia di compatibilità ambientale ;

DETERMINA

Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Direttiva 2008/1/CE e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Parte III Titolo III bis, alla Ditta Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l., con sede legale in Macerata in Via Pieve n. 8/D, per l'esercizio e gestione di un impianto di selezione e trattamento ed impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Località "Imporchia – Valle Cupo" in agro del Comune di Guglionesi (CB), alle condizioni di cui all'allegata Relazione Istruttoria redatta da ARPA Molise (comprensiva del Piano di Monitoraggio e Controllo), nonché dell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata;

La Relazione Istruttoria (comprensiva del Piano di Monitoraggio e Controllo) ed i Verbali delle Conferenze di Servizio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

1) Condizioni Generali

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni e prescrizioni indicate nel presente provvedimento e nei relativi allegati, nonché al rispetto di tutte le prescrizioni e regolamenti in materia e tutela ambientale, anche se emanati successivamente al presente atto, ed in particolare quelle prescritte in attuazione del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida in materia di A.I.A.

2) Richiamato integralmente il punto 1.5 della Relazione Istruttoria a cura di ARPA Molise in cui sono indicate **tipologie e quantitativo dei rifiuti ammessi nell'impianto di discarica.**

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 36/2003, nell'impianto di discarica per rifiuti di località "Imporchia – Vallone Cupo" del Comune di Guglionesi possono essere ammessi:

- i rifiuti urbani non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;

- i rifiuti non pericolosi, che soddisfano i criteri di ammissibilità in discarica previsti dal d.M. 27 settembre 2010;

- i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, che soddisfano i criteri di ammissibilità in discarica previsti dal D.M. 27 settembre 2010.

Fermo restando il rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 36/2003 e dell'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, è ricompresa nell'A.I.A. la gestione dei codici CER già autorizzati in procedura ordinaria.

Fermo restante il rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 36/2003 e dell'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, sarà autorizzato con l'A.I.A. lo smaltimento in discarica del rifiuto 16.03.06

Detto codice può essere autorizzato senza la necessità di una Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. poiché prodotto dall'impianto stesso e ritenuto un inserimento di nuovo CER che non costituisce una modifica sostanziale, benché necessitante di eventuale trattamento, poiché determinato da esigenze tecnico funzionali che non comportano incrementi superiori al 10% dei parametri tecnici approvati, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 25/2003.

Saranno, invece, assoggettati a Verifica di Assoggettabilità V.I.A. i tre ulteriori C.E.R. : 17.05.04 17.05.06 17.05.08 che non saranno autorizzati con l'A.I.A.

Relativamente ai nuovi C.E.R. da autorizzarsi con A.I.A., fermo restante il rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 36/2003 e dell'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, sarà autorizzato la gestione dei codici della categoria 19 indicati nella documentazione integrativa di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 8 aprile 2014, paragrafo 2.2 "smaltimento nuovi codici CER, pagina 12, di seguito riportati: 19.02.06 19.02.99 19.03.05 19.03.07 19.06.06 19.06.99 19.09.01 19.09.03 19.09.04 19.09.05 19.09.06 19.09.99 19.11.06 19.11.99 19.12.09

I C.E.R. contenuti nel documento "Sintesi non Tecnica" allegata alla domanda di A.I.A. , ad esclusione dei codici della categoria 19 di cui al punto precedente, non saranno autorizzati con A.I.A.

I codici C.E.R., speciali non pericolosi per provenienza, devono comunque provenire dall'A.T.O. 3.

La Conferenza dei Servizi, in merito all'Autorizzazione dei codici CER già autorizzati,

decide che gli stessi siano riconfermati con l'A.I.A., fermo restante il rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 36/2003 e dell'ar. 6 del D.M. 27 settembre 2010. Per i nuovi codici CER la CdS decide quanto espressamente riportato nel verbale allegato. Per quanto sopra la Società è autorizzata allo smaltimento dei seguenti rifiuti così come riportati nella Procedura A.I.A. – Nota Integrativa del 07-05-2014 (pag. 11 e 12) con l'esclusione di alcuni dei Codici 20 per i quali è stata formulata, dal parte dei Gestore, proposta di eliminazione:

CER	DESCRIZIONE
19.05.01	Parte di rifiuti e simili non compostata
19.05.02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19.05.03	Compost fuori specifica
19.05.99	Rifiuti non specificati altrimenti
19.08.01	Vaglio
19.08.02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi di quelli di cui alla voce 19 12 11
19.13.02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19.13.04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19.02.06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05
19.02.99	rifiuti non specificati altrimenti
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04
19.03.07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19.06.99	rifiuti non specificati altrimenti
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19.09.03	fanghi prodotti dai processi di de carbonizzazione
19.09.04	carbone attivo esaurito
19.09.05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.09.06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19.09.99	rifiuti non specificati altrimenti
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi di quelli di cui alla voce 19.11.05
19.11.99	rifiuti non specificati altrimenti
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
20.01.01	carta e cartone
20.01.02	vetro
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.10	abbigliamento
20.01.11	prodotti tessili
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.01.39	plastica
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20.01.99	altre frazioni non specificate altrimenti
20.02.01	rifiuti biodegradali
20.02.02	terra e roccia
20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati
20.03.02	rifiuti dei mercati
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.04	fanghi delle fosse settiche

20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature
20.03.07	rifiuti ingombranti
20.03.99	rifiuti urbani non specificati altrimenti
19.06.04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
16.01.03	pneumatici fuori uso

3) Autorizzazioni ricomprese

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) tiene luogo delle seguenti autorizzazioni, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs 152/2006:

- Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269, comma 2 del TUA,
- Autorizzazione allo scarico di cui al Capo III e IV del Titolo III alla parte Terza III del D. Lgs 152/2006

4) La presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

5) Autorizzazione sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 11 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali di cui all'allegato IX e di seguito riportato:

- 1) Determinazione Dirigenziale n. 48 del 04-04-2005;
- 2) Determinazione Dirigenziale n. 139/A del 18-10-2005;
- 3) Determinazione Dirigenziale n. 212/A del 29-11-2005;
- 4) Determinazione Dirigenziale n. 264 del 21-08-2006;
- 5) Determinazione Dirigenziale n. 12 del 16-01-2008;
- 6) Determinazione Dirigenziale n. 60 del 18-02-2008;
- 7) Delibera di Giunta Regionale n. 8 del 12-01-2009;
- 8) Determinazione Dirigenziale n. 133 del 05-06-2013.
- 9) Det. Dir. Servizio Prevenzione e Tutela Ambiente n. 40 del 06-02-2009;
- 10) Det. Dir. Servizio Prevenzione e Tutela Ambiente n. 348 del 14-08-2009;

6) Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che fa parte integrante della presente autorizzazione, in particolare dovrà rispettare le modalità e frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo viene indicato, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte di ARPA Molise per i quali il Gestore dovrà versare i relativi oneri.

Con nota n. 112/2014 del 30-07-2014 il Gestore ha chiesto di far decorrere l'attuazione delle operazioni previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo a partire da Gennaio 2015, precisando che l'installazione è già dotata di un Piano di Monitoraggio che comunque sarà rispettato.

Considerato che l'ARPA Molise non ha eccepito nulla si prende atto della richiesta e che, comunque, il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere attivato entro Gennaio 2015 e comunque prima del primo abbancamento nell'area di raccordo.

7) Durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

L'autorizzazione ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento.

8) Riesame – Rinnovo dell’A.I.A.

Il presente provvedimento di AIA è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero qualora dovessero subentrare nuove disposizioni in materia.

9) Modifica dell’impianto o variazione del gestore

Il Gestore è tenuto a comunicare ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1 del D. Lgs 152/2006 all’Autorità Competente qualsiasi progetto di modifica dell’impianto autorizzato prima della sua realizzazione e ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione e di modalità di controllo.

Copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa anche all’ARPA Molise.

Ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 4 del D. Lgs 152/2006 nel caso in cui intervengano variazioni di titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all’Autorità Competente, ARPA Molise e al Servizio Regionale Tutela Ambientale, fatto salvo quanto stabilito al punto 6.

10) Obbligo di comunicazione

Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuto a trasmettere all’Autorità Competente, al Servizio Regionale Tutela Ambientale ed all’ARPA Molise (Ente responsabile degli accertamenti) e ai Comuni interessati la comunicazione di cui all’art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il Gestore trasmette a questa Autorità Competente, ad ARPA Molise, al Servizio Regionale Tutela Ambientale ed ai Comuni interessati i dati relativi agli autocontrolli richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa, come previsto dall’art. 29 – decies, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

11) Altri obblighi

Il Gestore, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 5 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell’articolo 29-undecies, comma 1 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di inconveniente o incidenti che influiscono in modo significativo sull’ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Autorità Competente, ARPA Molise ed il Servizio Regionale Tutela Ambientale ed i Comuni interessati sull’evento incidentale, nonché comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all’impianto.

L’impianto deve essere gestito nel rispetto delle prescrizioni dei limiti autorizzati e dei valori limiti di emissione indicati nell’allegato Rapporto Istruttorio, nonché nell’integrale rispetto di quanto indicato nell’istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

12) Attività di vigilanza

L’attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato dall’Autorizzazione Integrata Ambientale e nel Piano di Monitoraggio e Controllo è esercitato da ARPA Molise ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 3, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, l’ARPA Molise accerta, oltre a quanto espressamente programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con oneri a carico del Gestore:

- a) Il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA;
- b) la regolarità dei controlli in capo al Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato tempestivamente ai propri obblighi di comunicazione agli Enti interessati in caso di inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente, dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisito informazioni in materia ambientale, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è tenuto a comunicare anche a questa Autorità Competente le suddette informazioni, ivi compreso le notizie di reato.

L'Autorità Competente può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 4, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'Autorità Competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, né da comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'Art. 217 del Regio Decreto 27-07-1934, n. 1265;

13) Inosservanza prescrizioni e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità Competente procede, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 9, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, secondo la gravità delle infrazioni:

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza all'esercizio dell'impianto.

Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto.

14) Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Allegato n. 1 – Relazione Istruttoria (comprensiva del Piano di Monitoraggio e Controllo) redatto dall'ARPA Molise

Allegato n. 2 – Verbale della Conferenza dei Servizi n. 1 del 8 Aprile 2014

Allegato n. 3 – Verbale di Conferenza dei Servizi n. 2 del 11 Giugno 2014

15) TARIFFE

Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto del 28 aprile 2008.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri comunque

denominati previsti dalle disposizioni di legge non espressamente indicati nel presente provvedimento e la cui acquisizione è a carico del Gestore.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 del D. Lgs 152/2006e ss.mm.ii, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione del pubblico sul sito web della Regione Molise - Area tematica Ambiente e Territorio e Normativa Atti Amministrativi.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al Gestore, al Comune di Guglionesi (CB), alla Provincia di Campobasso ed ARPA Molise ed al Servizio Regionale Tutela Ambientale.

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Il Direttore
SAVERIO VINCENZO MENANNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82